

2016

**COMUNE DI
ZERBOLO'**



REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI ZERBOLO'.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2016.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, democraticamente eletto, è diretta espressione della comunità locale.
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
3. Le sue competenze sono determinate dalle leggi di ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

Art. 2 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello Statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale ai sensi del vigente Statuto.
4. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio Comunale, pertanto le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte a votazione previo parere favorevole reso dal Segretario comunale .
5. L'esplicazione della norma da parte del consiglio resa con voto favorevole della maggioranza consiliare ha validità permanente.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, in un'apposita sala.
2. La parte principale della sala consiliare è riservata ai componenti del consiglio ed al personale addetto all'assistenza dell'organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico.
3. Il Presidente può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale.

B) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula seguendo l'ordine dei medesimi. La qualifica di consigliere anziano è attribuita a colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

Art. 5 - Compiti e poteri del Sindaco - Presidente

1. Il Sindaco Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento può disporre l'utilizzo del personale di Polizia Municipale.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli consiglieri.

C) GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare può essere formato anche da un solo consigliere. I consiglieri di più liste possano dar vita ad un unico gruppo consiliare.
2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
3. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco, all'insediamento del consiglio, i nominativi dei componenti.
4. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando se intendano associarsi ad un gruppo consiliare già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo, ma in questo caso dovranno utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.
5. Con la stessa procedura, di cui al precedente punto 3 devono essere segnalate le variazioni del capogruppo o i nominativi dei componenti

Art. 7 - Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, alla seduta di insediamento, alla nomina del capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione al Sindaco dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano.

Art. 8 - Prerogative dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature e i servizi idonei a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.

2. La dotazione dei mezzi di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari presenti in ogni gruppo e della consistenza numerica di ciascuno di essi; tale dotazione sarà determinata con la delibera di approvazione del bilancio preventivo annuale.

Art. 9 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Sindaco o suo delegato e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime, ove il Sindaco ne ravvisi la necessità.
3. La conferenza ha carattere consultivo per l'esamina di questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.

D) COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, di studio, consultive, o di indagine conoscitiva su questioni di rilevante interesse comunale o sull'attività dell'amministrazione, ovvero commissioni d'inchiesta su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai dirigenti e Responsabili dei Servizi e Uffici,
2. La deliberazione consiliare di istituzione ne determina scopo funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento fermo restando che, relativamente alle commissioni d'inchiesta e alle commissioni d'indagine la presidenza - ove richiesta - viene attribuita alla minoranza consiliare.
3. Le Commissioni presentano al Consiglio comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

E) CONSIGLIERI COMUNALI - PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 11 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del consiglio comunale;
 - b) presentare emendamenti o proposte deliberative da sottoporre all'esame del consiglio;
 - d) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) presentare la mozione di sfiducia;
 - f) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritte dal consigliere proponente, é inviata al Sindaco e al Segretario comunale il quale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, verbalmente, al Presidente nel corso della seduta.

Art. 12 - Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.

Art. 13 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito.

2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, o per iscritto.

3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.

3.bis. Uno dei firmatari dell'interrogazione ha facoltà di illustrare la interrogazione presentata.

4. A tali interrogazioni risponde verbalmente o per iscritto il Sindaco o l'Assessore, alla presenza dell'interrogante.

5. Il firmatario dell'interrogazione può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti. Se il sottoscrittore della interrogazione o suo delegato, risulteranno assenti, si procederà al rinvio dell'argomento al successivo consiglio comunale .

6. La risposta scritta deve essere fornita dal Sindaco o dall'Assessore entro venti giorni dalla presentazione delle richieste.

7. Il consigliere può presentare – nel corso del consiglio comunale dopo l'appello nominale - interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Sindaco. Se ne è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere resa nella prima seduta consigliere successiva, salvo che il

consigliere interrogante ritenga esaustiva la risposta eventualmente fornita all'interrogazione stessa in tempo reale .

Art. 14 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda formulata al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune.
2. Le interpellanze devono essere iscritte all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o un Assessore.
4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; uno dei firmatari può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti. Se il sottoscrittore dell'interpellanza, o suo delegato, risulteranno assenti, si procederà al rinvio dell'argomento al successivo consiglio comunale .

Art. 15 – Mozioni

1. Si dice mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
- 2.bis. Uno dei firmatari della mozione ha facoltà di illustrare la mozione presentata.
3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione, eventualmente emendata, viene sottoposta a votazione.
4. La mozione può sempre essere ritirata. Se il sottoscrittore della interrogazione della mozione, o suo delegato, risulteranno assenti, si procederà al rinvio dell'argomento al successivo consiglio comunale .

Art. 16 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e seconda comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 17 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, di atti di evidenza pubblica nonché ogni altro documento necessario all'espletamento del mandato elettorale.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma é effettuata dal consigliere interessato presso la segreteria comunale, previo compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo riportante l'indicazione dell'atto di cui richiede copia Il modulo contiene la dichiarazione che il documento richiesto sarà utilizzato esclusivamente per l'esercizio del mandato elettorale.
3. Il rilascio delle copie avviene in tempi congrui, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, informa il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso é limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 18 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. Ai consiglieri comunali é dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un' adunanza al giorno anche nel caso che tale adunanza si protrae oltre le ore 24.00 del giorno per il quale é stata convocata.
3. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

4. I consiglieri sono invitati a partecipare a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
5. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
6. La Giunta comunale, in conformità ai disposti di legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti del Comune contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 19 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale. In caso di impedimento devono motivare la propria assenza al Sindaco o al Segretario – salvo oggettiva impossibilità - prima dell'adunanza consiliare.
4. Ogni consigliere comunale può chiedere in forma scritta al Sindaco – senza obbligo di motivazione - di essere considerato in congedo per un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi consecutivi nel corso di un anno solare.
5. Delle assenze giustificate e dei congedi viene data comunicazione al consiglio comunale in apertura di seduta e viene presa nota a verbale.

Art. 20 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri, interagendo con gli assessori interessati, si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Con la periodicità stabilita nella definizione dell'incarico, i consiglieri riferiranno al Consiglio comunale nei modi e nelle forme consuete.

Art. 21 - Dimissioni alla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surrogazione entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ai sensi dell'art. 38, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. I consiglieri comunali possono essere rimossi o sospesi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico nei modi e forme previste dalla vigente legislazione

2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, in assenza di una motivazione, possono essere dichiarati decaduti mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale. A seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza di cui sopra, il Sindaco - Presidente del Consiglio, comunale può dare avvio al procedimento amministrativo, dandone comunicazione scritta all'interessato. In tal caso i consiglieri comunali hanno diritto di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato dalla notifica, in ogni caso non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, il Consiglio delibera in merito tenendo, comunque, in adeguata considerazione le cause giustificative addotte dai consiglieri comunali interessati.

3. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

F) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - CONVOCAZIONE

Art. 23 - Competenza

1. La convocazione del consiglio è effettuata dal Sindaco, alla cui esclusiva responsabilità competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione del consiglio compete al vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, la convocazione compete al consigliere anziano, seguendo l'ordine dei medesimi.

Art. 24 - Avviso di convocazione

1. Il comune di Zerbolò ritiene – in via generale - che le comunicazioni devono essere necessariamente inquadrare nello sviluppo tecnologico e della connessa riduzione della spesa pubblica, in una prospettiva di amministrazione 'aperta e digitale', pertanto tesa all'utilizzo delle modalità informatiche per tutte le proprie comunicazioni, rimanendo residuale l'utilizzo della 'posta ordinaria'.

2. La convocazione del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto da ogni consigliere obbligatoriamente stabilito nel territorio del comune dal personale incaricato, che ne ottiene ricevuta, almeno cinque giorni (ovvero tre giorni liberi ed interi) prima dell'adunanza.
4. Previa richiesta scritta del consigliere, contenente le indicazioni necessarie, l'invio dell'avviso di convocazione può essere effettuato con sistemi informatici, telematici ed elettronici; tali modalità sostituiscono, a tutti gli effetti, quelle previste nei commi precedenti, esonerando l'amministrazione comunale per l'eventuale mancata ricezione.
5. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore e altresì possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi.
7. Copia dell'avviso di convocazione è affissa, nei termini stabiliti dal commi tre cinque e sei, all'albo pretorio del Comune.

Art. 25 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio.

La determinazione degli argomenti già pervenuti da inserire all'ordine del giorno competono al Sindaco o a chi lo sostituisce;

Gli oggetti, fatte salve disposizione specifiche dello Statuto e degli altri regolamenti, sono ordinati secondo il seguente schema:

- a) Comunicazioni del Sindaco presentate in forma essenziale e sobria;
- b) Proposte di deliberazioni;
- c) Proposte di ordine del giorno.
- d) Interrogazioni Mozioni e Interpellanze.

Art. 26 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma

1. del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 27 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri comunali, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso consegnato a domicilio per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria non si procederà al rinnovo della notifica. Nel caso invece si realizzi il regolare svolgimento dei lavori consiliari in prima seduta, i consiglieri comunali risultati assenti verranno tempestivamente informati della decadenza della seconda convocazione tramite comunicazione telefonica ovvero attraverso sistemi informatici, telematici ed elettronici.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
8. Senza il quorum previsto al comma 1 dell'art.26 il Consiglio comunale non può discutere e deliberare sia in seduta segreta e sia su questioni inerenti:
 - a) mozioni di sfiducia al Sindaco o Assessori
 - b) decadenza da consigliere.

G) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – NORME GENERALI

Art. 28 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale 72 ore prima dell' adunanza consiliare, tuttavia nel caso che la documentazione sia - anche solo parzialmente prodotta - da soggetti esterni (studi professionali – urbanisti – ecc,) oppure afferisca ad atti o documenti complessi (strumenti di contabilità – strumenti urbanistici – ecc) detto termine è ridotto a 48 ore .
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dai pareri prescritti dalla legge e di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o nei relativi allegati.
3. A richiesta, può essere data ai consiglieri copia degli atti di cui al precedente comma, qualora ciò non comporti pregiudizio al funzionamento dell'archivio e degli uffici comunali.
4. L'orario di consultazione degli atti corrisponde agli orari di funzionamento degli uffici comunali.
5. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità (schema di bilancio – relazioni – rendiconto di gestione) sono stabilite dal Sindaco e depositate e/o pubblicate nei modi e forme di legge.

Art. 29 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, associazioni rappresentanti politici e sindacali con diritto di parola.
3. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazione o apprezzamenti su persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in forma segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il dibattito può eventualmente continuare se a maggioranza di voti viene approvato il passaggio in seduta segreta
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale e gli eventuali responsabili degli uffici, vincolati al segreto d'ufficio.
7. Alla divulgazione dei lavori del consiglio provvede l'amministrazione comunale attivando i propri canali di comunicazione.

Art. 30 - Partecipazione ai lavori

1. Nel corso della seduta il Sindaco, su preventiva richiesta del relatore, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:

- a) dirigenti e funzionari comunali;
- b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei quali il Comune è rappresentato;
- c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.

Art. 31 - Ordine dei lavori

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, senza discussione.

2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Sindaco.

3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
- b) comunicazioni urgenti del Sindaco, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia.

4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 32 - Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:

- a) dal Sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla giunta;
- b) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri.

2. Terminata l'illustrazione, che dovrà essere svolta in tempi contenuti, di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire

3. Il relatore e i consiglieri intervengono in forma concisa, nel tempo eventualmente assegnato.

4. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

5. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto.

Art. 33 - Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. Sul merito della proposta – dopo breve dibattito - Il consiglio comunale decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 34 - Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Sindaco decide al riguardo.

Art. 35 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.
Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto in forma segreta e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Sindaco, assistito dal segretario e da tre scrutatori almeno uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza da lui designati all'occorrenza.
Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione; le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate.
Gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, possono essere sottoposti alla votazione su singoli articoli prima della votazione finale su proposta del Sindaco o di un gruppo consiliare;
4. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.
5. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario, il Sindaco proclama il risultato.

6. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

7. Astensione obbligatoria.

I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il comune e le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

8. I consiglieri comunali devono assentarsi durante la discussione e astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri verso il comune o verso le istituzioni, aziende e organismi dallo stesso amministrati o soggetti a controllo, come pure quando si tratta di interesse dei loro congiunti o affini fino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 36 - Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio presenti e votanti.

2. I consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata

H) DECORO DEL LUOGO

Art. 37 – Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Sindaco. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al consiglio.

3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.

5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico amministrativo.

Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi.

6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Sindaco lo richiama all'ordine e interdice la parola allo stesso consigliere fino al termine della discussione.

7. All'interno dell'aula consiliare non è ammesso l'uso di telefoni cellulari.

Art. 38 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentito introdurre oggetti simbolici usati nelle pubbliche manifestazioni o tenere qualsiasi atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio, arrecando turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'intervento della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco, o dopo che sia stata tolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 39 - Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

I) FORMAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI -

Art. 40 - Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.

2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al responsabile preposto.

3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.

4. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
6. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 41 - Segreteria

1. Il Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da altri funzionari, prende parte alle adunanze del consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo.
2. Coadiuvato il Sindaco nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute.

Art. 42 - Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto sommario dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
3. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della dichiarazione oppure presentarlo per iscritto.
4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate al verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale è contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio del comune viene trasmesso – per posta elettronica – con omissione degli allegati, ai capigruppo consiliari.

Eventuali richieste di rettifica possono essere presentate:

- a) da uno o più consiglieri comunali in forma scritta - da presentare al protocollo comunale precisando quanto si intende che sia cancellato od inserito nel verbale;
- b) in apertura di seduta durante la trattazione dell'ordine del giorno inerente l'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Il Presidente, sentito il Segretario comunale esprime le sue valutazioni in merito, ed eventualmente interpella il consiglio comunale per l'espressione di un parere.

L) MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 43 - Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale ha competenza diretta ed esclusiva.
2. Organo di indirizzo politico amministrativo, il consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.
3. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 44 - Funzioni di controllo

1. Il consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.

Art. 45 - Rapporti con il revisore dei conti

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio si avvale della collaborazione del revisori dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il revisori dei conti – se autorizzato - partecipa alla seduta del consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai consiglieri.

M) CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

Art. 46 - Nomina di organismi consiliari

1. La nomina di consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di commissioni, consulte ed altri organismi di derivazione consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, Statuto o regolamento che ne disciplinano la composizione.
2. Quando la legge, lo Statuto o il regolamento non prevedono espressamente le modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione segreta e limitata, in modo da garantire la presenza della minoranza.
3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione e l'elezione è effettuata con votazione palese.

Art. 47 - Nomina di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco provvede alla comunicazione della nomina nel primo consiglio comunale utile.
2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il consiglio procede alla nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

N) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.